

TRIBUNALE MILANO  
(ORDINANZA)

17 GENNAIO 1996

PRESIDENTE: CRIVELLI

IMPUTATI: S. BERLUSCONI  
ED ALTRI

**Diritto di cronaca •**  
**Processo penale • Riprese**  
**audiovisive • Ammissibilità •**  
**Limitazioni e modalità •**  
**Ripresa delle immagini di**  
**soggetti diversi dalle parti •**  
**Divieto.**

*Pur non potendosi ritenere che  
le riprese audiovisive possano,*

*di per sé, arrecare pregiudizio  
al sereno e regolare svolgimen-  
to del processo, queste devono  
effettuarsi nell'osservanza di  
precise limitazioni e modalità,  
quali il divieto di diffusione del-  
le immagini in diretta e della  
ripresa di soggetti diversi dalle  
parti, indipendentemente dal  
loro consenso.*

**V**iste le richieste di autorizzazione alla trasmissione radiofonica, te-  
levisiva ed alle riprese fotografiche del dibattimento;  
sentite le parti, che hanno, in maggioranza, espresso parere con-  
trario alla ripresa audiovisiva del dibattimento;

ritenuto che la norma dell'art. 147 d. att. c.p.p., nel prevedere la pos-  
sibilità di riprese audiovisive dei dibattimenti ha avuto la finalità di con-  
temperare l'esercizio di due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto  
alla riservatezza, comprensivo del diritto all'immagine ed alla sua diffu-  
sione (tutelato dall'art. 2 della Costituzione), ed il diritto di cronaca, ri-  
conducibile a quello di libera manifestazione e diffusione del pensiero  
(art. 21 Cost.), subordinando entrambi alla tutela dell'interesse — che  
assume preminenza nel processo penale — « *al sereno e regolare svolgi-  
mento dell'udienza o alla decisione* », ossia dalla regolarità dell'ammini-  
strazione della giustizia, che non può venir pregiudicata dalle esigenze na-  
scenti dagli interessi, sia pure di rilevanza costituzionale, sopra menzio-  
nati (diritto alla riservatezza e, in contrapposizione, diritto di cronaca);

rilevato, inoltre, che il diritto alla riservatezza viene dalla norma in  
esame tutelato meno intensamente « *quando sussiste un interesse sociale  
particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento* » fermo re-  
stando il divieto di « *ripresa di immagini di parti, testimoni, periti, con-  
sultenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere pre-  
sente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto* »;

ritenuto che nella specie è indiscutibile, per la notorietà di alcuni degli  
imputati, della rilevanza delle cariche politiche ricoperte, degli interessi  
economici rappresentati e degli incarichi e mansioni svolte nella Pubblica  
Amministrazione dalla maggior parte di loro, l'interesse sociale alla cono-  
scenza del dibattimento;

ritenuto, tuttavia, che non può darsi conto a tutte le richieste di riprese  
televise, non potendo esser consentita, per ragioni di spazio, e per il di-  
sturbo che la presenza di svariate decine di operatori e relative apparec-  
chiature recherebbe all'andamento dell'udienza;

che per tali ragioni le riprese debbono esser realizzate mediante due  
apparecchiature fisse che saranno predisposte dall'emittente RAI, impe-  
gnatasi a fornire alle altre emittenti nazionali e straniere, con identico  
trattamento, le immagini delle udienze;

ritenuto, inoltre, che, pur dovendosi ammettere le riprese televisive,  
deve esser in ogni caso esclusa la trasmissione della prova per effetto  
del potenziale condizionamento psicologico dei soggetti ripresi, senza

che, per altro verso, ne derivi una più pregnante tutela del diritto di cronaca, nonché per il possibile utilizzo strumentale, nella non remota eventualità di una campagna elettorale, del mezzo televisivo, impiegato come « cassa di risonanza », con evidente incidenza sulla regolarità del processo;

considerato, poi, che la ripresa di immagini di testimoni, periti, consulenti, interpreti, e di ogni altro soggetto che occasionalmente debba comparire davanti al collegio giudicante deve esser vietata, indipendentemente dal loro consenso, in relazione alla necessità — particolarmente presente nel caso di specie, data la particolare attenzione con la quale, con ogni probabilità, il processo sarà seguito dagli organi di informazione del pubblico (c.d. mass media) — di preservare i soggetti non « addetti ai lavori » da dinamiche emotive, anche a livello inconscio, innescate in loro dalla consapevolezza della diffusione della loro immagine e dei loro atteggiamenti davanti ad un pubblico di milioni di spettatori, con riflessi negativi sulla prioritaria esigenza di genuinità delle deposizioni testimoniali e della raccolta delle prove;

ritenuto, invece, quanto agli imputati, che non è ravvisabile un pericolo che essi siano influenzati dal mezzo televisivo, non essendo la loro condotta processuale vincolata, come per il testimone, dall'obbligo, sancito dall'art. 198 comma 1 c.p.p. di rispondere secondo verità alle domande (come si evince dal disposto dell'art. 209 c.p.p., norma che prevede anche la possibilità di rifiutare ogni risposta) e che, conseguentemente la ripresa televisiva del loro esame va consentita, ferma restando la necessità del preventivo consenso dell'imputato medesimo alla riproduzione della sua immagine ex art. 147, comma 3 d. att. c.p.p.;

considerato, altresì, per quanto concerne i fotooperatori, che le riprese fotografiche vanno effettuate senza l'uso di lampeggiante (flashes), e con divieto di accedere, nel corso dell'udienza, al settore dell'aula riservato alle parti;

ritenuto, infine, che le trasmissioni radiofoniche, non incidendo direttamente sullo svolgimento dell'udienza, possono esser autorizzate senza limitazioni.

P.Q.M. — Visto l'art. 147 disp. att. c.p.p.

dispone che la ripresa fotografica o televisiva degli imputati e di altre parti del processo avvenga solo dopo che sia stato richiesto ed ottenuto il loro consenso;

fa divieto di ripresa delle immagini di testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto, diverso dalle parti, occasionalmente presente davanti al Tribunale;

autorizza la trasmissione radiofonica delle udienze e la ripresa televisiva « differita » mediante l'installazione di due apparecchiature fisse a cura della RAI, che metterà a disposizione delle altre emittenti che gliene facciano richiesta i relativi servizi televisivi;

autorizza le riprese fotografiche senza flashes e con divieto di accesso al settore dell'aula riservato alle parti.